

(N. 1385)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 4<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati  
nella seduta del 15 febbraio 1956 (V. Stampato N. 1919)*

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(ANDREOTTI)

di concerto col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(COLOMBO)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 23 FEBBRAIO 1956

Norme integrative della legge 25 luglio 1952, n. 991, sui territori montani.

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

In luogo del certificato richiesto ai sensi dell'articolo 36 della legge 25 luglio 1952, n. 991, modificato dalla legge 13 gennaio 1955, n. 21, può essere prodotta una attestazione provvisoria dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste dalla quale risulti che sono in corso gli accertamenti per il rilascio del certificato medesimo.

In tal caso le agevolazioni tributarie sono concesse al momento della registrazione, salvo ad essere revocate qualora, entro un anno da tale formalità, non venga presentato al-

l'Ufficio del registro il certificato attestante la rispondenza dell'atto agli scopi voluti dalla legge.

L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle imposte ordinarie si prescrive col decorso di tre anni dalla scadenza del termine stabilito dal comma precedente.

#### Art. 2.

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche agli atti che, prima della entrata in vigore della presente legge, sono stati ammessi ai benefici in base ad attestati provvisori dell'Ispettorato agrario provinciale.

Non è ammessa, tuttavia, per tali ipotesi, la restituzione delle imposte già percepite.